



CAMERA DI COMMERCIO
FERRARA RAVENNA

STATUTO CAMERALE



TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Natura	pag. 4
Articolo 2 - Potestà statutaria e regolamentare	pag. 4
Articolo 3 - Sede e Logo	pag. 4
Articolo 4 - Funzioni	pag. 4
Articolo 5 - Principi ispiratori	pag. 5
Articolo 6 - Pubblicità degli atti	pag. 5
Articolo 7 - Sistema camerale	pag. 5
Articolo 8 - Pari opportunità	pag. 5

TITOLO II – ORGANIZZAZIONE

CAPO I - NORME GENERALI

Articolo 9 - Organi e segretario generale	pag. 6
--	--------

CAPO II - IL CONSIGLIO

Articolo 10 - Composizione, individuazione dei settori rappresentanti, criteri per il calcolo della ripartizione dei consiglieri e rinnovo dell'organo	pag. 6
Articolo 11 - Competenze e funzioni	pag. 7
Articolo 12 - Nomina, durata del mandato, cessazione e decadenza dei consiglieri	pag. 7
Articolo 13 - Funzionamento	pag. 8
Articolo 14 - Diritti e doveri dei consiglieri	pag. 8
Articolo 15 - Modalità di costituzione del Consiglio	pag. 9

CAPO III - LA GIUNTA

Articolo 16 - Composizione e durata del mandato	pag. 9
Articolo 17 - Competenze e funzioni	pag. 9
Articolo 18 - Cessazione e decadenza dei membri di Giunta	pag. 10
Articolo 19 - Funzionamento	pag. 10

CAPO IV - IL PRESIDENTE

Articolo 20 - Competenze e funzioni	pag. 11
Articolo 21 - Vice presidente	pag. 11
Articolo 22 - Obbligo di astensione	pag. 12

CAPO V - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Articolo 23 - Composizione, nomina, durata del mandato e sostituzioni	pag. 12
Articolo 24 - Competenze e funzioni	pag. 12



TITOLO III - ORDINAMENTO E STRUMENTI

CAPO I - IL SEGRETARIO GENERALE

Articolo 25 - Nomina, competenze e funzioni pag. 12

CAPO II - LA STRUTTURA

Articolo 26 - Dirigenti: competenze e funzioni pag. 13

Articolo 27 - Assetto organizzativo pag. 14

Articolo 28 – Personale pag. 14

Articolo 29 - Organismo indipendente di valutazione pag. 14

Articolo 30 - Aziende Speciali: costituzione, natura giuridica, finalità pag. 14

Articolo 31 - Organi e funzionamento delle Aziende Speciali pag. 15

Articolo 32 - Funzioni di indirizzo e vigilanza sulle Aziende Speciali pag. 15

Articolo 33 - Collegio dei revisori delle Aziende Speciali pag. 16

Articolo 34 - Mezzi finanziari delle Aziende Speciali pag. 16

CAPO III - ORDINAMENTO – FINANZIARIO E PATRIMONIALE

Articolo 35 - Ordinamento della gestione patrimoniale e finanziaria della Camera di commercio pag. 16

Articolo 36 - Documenti contabili pag. 16

Articolo 37 – Partecipazioni pag. 16

Articolo 38 - Ascolto e partecipazione degli Stakeholder pag. 17

TITOLO IV – NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 39 - Numero componenti primo Consiglio pag. 17

Articolo 40 - Norme di rinvio ed entrata in vigore pag. 17

Allegato A) Logo pag. 18

Allegato B) Composizione del Consiglio della Camera di commercio di Ferrara Ravenna pag. 19



TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Natura

1. La Camera di commercio di Ferrara Ravenna, di seguito denominata "Camera di commercio", nasce dall'accorpamento delle Camere di commercio di Ferrara e Ravenna per effetto del decreto legislativo n. 219/2016 e del decreto ministeriale 16 febbraio 2018 e, quale emanazione delle due Camere accorpate, ne fa proprie le radici storiche, culturali ed economiche.
2. La Camera di commercio è ente pubblico dotato di autonomia funzionale che, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, assicura lo sviluppo del sistema imprenditoriale, curandone gli interessi generali e valorizzando l'autonomia e le competenze delle associazioni imprenditoriali, professionali, sindacali, dei consumatori nonché delle altre formazioni sociali e libere professioni. A tale scopo, sulla base del principio di sussidiarietà, svolge funzioni di supporto e di promozione delle imprese nonché funzioni di carattere amministrativo.
3. La Camera di commercio è dotata di potestà statutaria, regolamentare, organizzativa e finanziaria.

Articolo 2 – Potestà statutaria e regolamentare

1. La Camera di commercio ha potestà statutaria e regolamentare che esplica nel rispetto dei principi fissati dalla legge.
2. La Camera di commercio esercita l'autonomia regolamentare nel rispetto dei principi sanciti dalla legge e dal presente statuto, nelle materie di propria competenza.
3. Lo statuto e le relative modifiche sono approvate dal Consiglio con il voto dei due terzi dei componenti.
4. Lo statuto è pubblicato sul sito istituzionale della Camera di commercio di Ferrara Ravenna ed inviato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
5. I regolamenti di competenza del Consiglio ai sensi della normativa vigente sono approvati dal Consiglio con il voto della maggioranza assoluta dei componenti.
6. Le modifiche dei regolamenti previsti dal presente statuto sono deliberate con la maggioranza dei componenti del competente organo.

Articolo 3 – Sede e Logo

1. La Camera di commercio ha sede legale a Ravenna e sede territoriale a Ferrara. Può, inoltre, dotarsi di uffici decentrati.
2. Il logo della Camera di commercio è allegato al presente Statuto (Allegato A).

Articolo 4 – Funzioni

1. La Camera di commercio svolge le funzioni espressamente attribuitele dalla legge n. 580/1993, e successive modificazioni, e le altre previste dalla normativa vigente, dai regolamenti e dal presente statuto.
Ferma la possibilità di espletare tutte le funzioni elencate dalla citata legge, la Camera di commercio dedica specifica attenzione alle funzioni relative alla pubblicità legale e alla tutela del consumatore e della fede pubblica; sostiene la competitività delle imprese e del territorio fornendo, a titolo esemplificativo, assistenza tecnica per la creazione di start up e per la preparazione delle piccole e medie imprese ai mercati internazionali; promuove gli strumenti di giustizia alternativa e di regolazione del mercato; svolge funzioni relative alla valorizzazione del patrimonio culturale nonché allo sviluppo e promozione del turismo, all'orientamento al lavoro e alle professioni; supporta le piccole e medie imprese promuovendo la digitalizzazione e il



miglioramento delle condizioni ambientali.

2. La Camera di commercio può costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio e può promuovere l'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 2601 del codice civile.
3. La Camera di commercio può formulare pareri e proposte all'Unione Europea, alle amministrazioni dello Stato, alla Regione, agli Enti locali ed alle altre Istituzioni sulle questioni che interessano le imprese della circoscrizione territoriale di competenza.
4. Per la realizzazione di opere ed interventi a favore del sistema delle imprese e dello sviluppo economico del territorio di competenza, la Camera di commercio, nel rispetto della normativa vigente, promuove ogni forma di collaborazione con la Regione, gli Enti locali territoriali e le amministrazioni pubbliche.

Articolo 5 – Principi ispiratori

1. La Camera di commercio ispira la propria azione ai principi di trasparenza, efficacia, economicità ed efficienza, favorendo la partecipazione dell'utenza e perseguendo la massima qualità dei propri servizi. La Camera di commercio si ispira altresì ai principi della libertà d'iniziativa economica, della libera concorrenza, dell'autoregolazione del mercato, della tutela e dignità del lavoro.
2. La Camera di commercio promuove la massima semplificazione delle proprie procedure. In accordo con le associazioni degli interessi dei sistemi economici e con gli altri enti del territorio, esercita funzioni di monitoraggio e di stimolo affinché il carico amministrativo ed il relativo onere per le imprese, nei rapporti con l'Amministrazione pubblica, venga limitato all'essenziale.
3. La Camera di commercio informa la propria azione ad una progressiva completa digitalizzazione dell'offerta di servizi, con la prospettiva di una migliore relazione con l'utenza.
4. La Camera di commercio ispira inoltre la propria azione al principio di sussidiarietà, al fine di attivare sinergie e collaborazioni con le istituzioni pubbliche di livello regionale, nazionale ed europeo e di instaurare un efficace rapporto tra le attività dell'Ente e l'espressione delle associazioni, del sistema delle imprese e del mercato.
5. Con gli Enti territoriali di livello sub-regionale, la Camera di commercio instaura rapporti di cooperazione ispirati al criterio della complementarietà dell'azione.

Articolo 6 – Pubblicità degli atti

1. La Camera di commercio assolve agli obblighi di pubblicità legale, nel rispetto della normativa vigente, tramite l'Albo online, accessibile dal proprio sito istituzionale.
2. Le pubblicazioni avvengono secondo le disposizioni in materia di pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa e nel rispetto degli obblighi di protezione dei dati personali sanciti dalla normativa vigente.

Articolo 7 – Sistema camerale

1. La Camera di commercio è parte del sistema camerale italiano costituito dalle Camere di commercio italiane, dalle Unioni regionali delle Camere di commercio, dall'Unione italiana delle Camere di commercio, dai loro organismi strumentali, nonché dalle Camere di commercio italiane all'estero ed estere in Italia legalmente riconosciute.
2. La Camera di commercio può attivare iniziative congiunte e forme di collaborazione con le altre Camere di commercio italiane ed estere.

Articolo 8 – Pari opportunità

1. La Camera di commercio garantisce le pari opportunità nella composizione dei propri organi e di quelli degli enti e delle aziende da essa dipendenti nel rispetto della normativa vigente.
2. Le organizzazioni imprenditoriali, o loro raggruppamenti, ai quali spetta di designare complessivamente più di due rappresentanti tra i componenti nel Consiglio, devono individuare



almeno un terzo di rappresentanti di genere diverso da quello degli altri, applicando, ove presenti decimali nella quota calcolata, l'arrotondamento per eccesso.

3. In sede di elezione della Giunta, la Camera di commercio promuove la presenza di entrambi i generi, con le modalità previste all'articolo 16 dello Statuto.
4. Per la composizione del Collegio dei revisori dei conti, la Camera di commercio richiede ai soggetti designanti l'indicazione di componenti di entrambi i generi, al fine di assicurare il rispetto delle pari opportunità del Collegio nella sua composizione effettiva.
5. Nella nomina dei consiglieri di amministrazione delle Aziende Speciali la Camera di commercio assicura la presenza di entrambi i generi.

TITOLO II – ORGANIZZAZIONE

CAPO I – NORME GENERALI

Articolo 9 – Organi e segretario generale

1. Gli organi della Camera di commercio sono: il Consiglio, la Giunta, il presidente e il Collegio dei revisori dei conti.
2. Gli organi della Camera di commercio possono svolgere regolarmente le proprie sedute, oltre che nella sede istituzionale, in ogni sede secondaria e decentrata e in ogni altro luogo deputato, laddove se ne ravvisasse l'esigenza.
3. Il segretario generale, ferme restando le competenze attribuitegli dalle norme vigenti, esercita le funzioni di vertice dell'amministrazione della Camera di commercio e sovrintende al personale camerale.
4. L'esercizio delle funzioni risponde al principio della distinzione dei compiti di indirizzo e gestione politica, propri del Consiglio, della Giunta e del presidente, e di quelli di gestione amministrativa, propri del segretario generale e della dirigenza.

CAPO II – IL CONSIGLIO

Articolo 10 – Composizione, individuazione dei settori rappresentanti, criteri per il calcolo della ripartizione dei consiglieri e rinnovo dell'organo

1. Il Consiglio della Camera di commercio è composto da un numero di membri determinato e ripartito secondo la normativa vigente.
2. Il numero dei componenti del Consiglio della Camera di commercio, determinato in base al numero di imprese ed unità locali iscritte nel Registro delle imprese ovvero annotate nello stesso, è pari a ventidue (22) consiglieri, ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 580/1993, e successive modificazioni.
3. Del Consiglio fanno parte, inoltre, tre (3) componenti di cui due (2) in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e uno (1) in rappresentanza dei liberi professionisti designato dai Presidenti degli ordini professionali presso la Camera di commercio.
4. I consiglieri sono ripartiti in base alle disposizioni previste dalla normativa vigente in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, delle assicurazioni, del commercio, del credito, dell'industria, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni, del turismo e degli altri settori di più rilevante interesse per l'economia della circoscrizione territoriale di competenza. Nella composizione del Consiglio è assicurata la rappresentanza autonoma delle società in forma cooperativa.
5. Il numero dei consiglieri in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato,



dell'industria e del commercio deve essere pari almeno alla metà dei componenti il Consiglio, assicurando comunque sempre la rappresentanza, eventualmente anche mediante apparentamento, degli altri settori di cui al comma 4 del presente articolo.

6. All'interno del numero dei rappresentanti spettanti a ciascuno dei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura in base alle disposizioni previste dalla normativa vigente è assicurata la rappresentanza autonoma delle piccole imprese.
7. Per quanto riguarda l'individuazione dei settori, il rilievo economico delle imprese, l'acquisizione dei relativi dati e documenti e le procedure per il calcolo della rappresentatività e ripartizione dei consiglieri, si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente.
8. La composizione del Consiglio della Camera di commercio ed i relativi settori economici sono riportati all'allegato B), che costituisce parte integrante del presente statuto.
9. La rappresentanza dei settori economici rimane immutata per il periodo di durata in carica del Consiglio.

Articolo 11 – Competenze e funzioni

1. Il Consiglio è l'organo collegiale di indirizzo strategico della Camera di commercio ed esprime gli interessi generali dell'intera comunità economica.
2. I consiglieri esercitano le loro funzioni con piena libertà di espressione e di voto.
3. Il Consiglio:
 - a) delibera, con i voti favorevoli dei due terzi dei suoi componenti, lo statuto e le relative modifiche;
 - b) delibera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, i regolamenti e le relative modifiche;
 - c) elegge tra i suoi componenti, con distinte votazioni, il presidente e la Giunta e nomina i componenti del Collegio dei revisori dei conti;
 - d) determina gli indirizzi generali e approva il programma pluriennale di attività della Camera di Commercio, previa adeguata consultazione delle imprese;
 - e) approva la Relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico e il suo aggiornamento, il Bilancio d'esercizio con i relativi allegati;
 - f) determina, in conformità alla normativa vigente, gli emolumenti per i componenti degli organi camerali e nonché di altri organismi e commissioni camerali;
4. Il Consiglio può altresì formulare pareri e proposte all'Unione Europea, allo Stato, agli Enti locali ed alle altre Istituzioni sulle questioni che interessano le imprese e l'economia della circoscrizione territoriale.
5. Il Consiglio adotta ogni altro atto rientrante nei compiti di cui al comma 1 del presente articolo.
6. Nel periodo di prorogatio il Consiglio non può adottare atti di straordinaria amministrazione, modifiche dello statuto, emanazione e modifica dei regolamenti.

Articolo 12 – Nomina, durata del mandato, cessazione e decadenza dei consiglieri

1. I consiglieri camerali sono nominati con decreto del presidente della Giunta regionale.
2. Il Consiglio dura in carica cinque anni che decorrono dalla data dell'insediamento e i suoi componenti operano senza vincolo di mandato e possono essere rinnovati per due volte.
3. I requisiti per la nomina e le cause ostative sono regolati dall'articolo 13 della legge n. 580/1993, e successive modificazioni, mentre le cause di inconferibilità e incompatibilità sono regolate dalla normativa vigente ed, in particolare, dal decreto legislativo n. 39/2013, e successive modificazioni.
4. I consiglieri cessano per dimissioni, decadenza o decesso.
5. Il procedimento di sostituzione in caso di decesso, dimissioni o decadenza è regolato dall'articolo 11 del decreto ministeriale n. 156/2011, e successive modificazioni.
6. Le dimissioni dei consiglieri sono irrevocabili e devono essere presentate in forma scritta al presidente della Camera di commercio.



7. Le cause di decadenza dei consiglieri sono regolate dall'articolo 13, comma 3, della legge n. 580/1993, e successive modificazioni.
8. Il presidente, venuto a conoscenza di fatti che comportano la decadenza di un consigliere, ne dà immediato avviso al presidente della Giunta regionale ai fini dell'adozione del provvedimento di nomina del sostituto. Il presidente procede analogamente nei casi di decesso o dimissioni di consiglieri, ai fini della loro sostituzione secondo le procedure previste dalla legge.
9. I componenti del Consiglio che subentrano in corso di mandato decadono dalla carica al termine del quinquennio di durata del mandato del Consiglio.
10. Il Consiglio può comunque svolgere le proprie funzioni anche quando non sono stati ancora nominati o sono dimissionari singoli componenti, purché siano in carica almeno i due terzi dei componenti il Consiglio stesso.

Articolo 13 – Funzionamento

1. Il Consiglio, come previsto dalle vigenti disposizioni, si riunisce in via ordinaria per:
 - l'approvazione del Bilancio d'esercizio;
 - l'approvazione della Relazione previsionale e programmatica;
 - l'approvazione del preventivo economico ed il suo eventuale aggiornamento.
2. Si riunisce in via straordinaria quando lo ritengano opportuno il presidente o la Giunta o lo richiedano almeno un quarto dei componenti del Consiglio stesso con l'indicazione degli argomenti oggetto di discussione.
3. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa. Non sono ammesse deleghe.
4. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa.
5. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti, prevale il voto del presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta si intende respinta.
6. Il segretario generale esercita la funzione di segretario del Consiglio.
7. Le riunioni del Consiglio sono pubbliche a meno che il presidente non disponga diversamente nei casi previsti dal regolamento di funzionamento.
8. Il presidente, secondo le modalità previste dal regolamento di funzionamento, ha facoltà di invitare alle sedute del Consiglio camerale, senza diritto di voto, personalità del mondo politico, economico ed esperti, nonché, anche per la trattazione di specifici argomenti, Dirigenti o funzionari della Camera di commercio o delle Aziende Speciali e rappresentanti degli organismi del sistema camerale.
9. Ogni altro aspetto non previsto dalla legge e dal presente statuto è disciplinato da apposito regolamento di funzionamento.

Articolo 14 – Diritti e doveri dei consiglieri

1. I consiglieri esercitano collegialmente le loro funzioni, con piena libertà d'espressione e di voto. Sulle materie di competenza del Consiglio, non è consentita ai singoli consiglieri alcuna delega di funzioni, generica o per materia.
2. Ciascun consigliere, secondo procedure e modalità stabilite dal regolamento consiliare finalizzate a garantirne l'effettivo esercizio e nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, ha diritto di:
 - a) esercitare l'iniziativa per gli atti di competenza del Consiglio;
 - b) chiedere notizie e chiarimenti, formulare voti e proposte sull'attività camerale;
 - c) ottenere copia dei verbali delle sedute del Consiglio e della Giunta, dei provvedimenti adottati e degli atti richiamati.
3. I consiglieri possono utilizzare le informazioni camerali riservate di cui vengono a conoscenza nei soli limiti strettamente necessari per l'esercizio delle loro funzioni. Nei casi previsti dalla legge



sono tenuti al segreto d'ufficio.

Articolo 15 – Modalità di costituzione del Consiglio

1. I componenti del Consiglio sono nominati con decreto del presidente della Giunta regionale su designazione delle organizzazioni rappresentative delle imprese, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e dai Presidenti degli ordini professionali presso la Camera di commercio, in conformità ai criteri ed alle modalità contenuti nella legge n. 580/1993, e successive modificazioni, e nei decreti ministeriali n. 155/2011 e n. 156/2011, e successive modificazioni.

CAPO III – LA GIUNTA

Articolo 16 – Composizione e durata del mandato

1. La Giunta, eletta dal Consiglio in applicazione delle disposizioni legislative relative agli organi collegiali, è l'organo esecutivo della Camera di commercio ed è composta dal presidente e da un numero di componenti pari a sette (7).
2. Dei suddetti membri almeno quattro (4) sono eletti in rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura. Nell'elezione dei membri della Giunta ciascun consigliere può esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo dei membri della Giunta medesima.
3. La Giunta dura in carica cinque anni in coincidenza con la durata del Consiglio e il mandato dei suoi membri è rinnovabile per una sola volta.
4. Al fine di assicurare la presenza di entrambi i generi, entrerà prioritariamente a far parte della Giunta il rappresentante di genere diverso che abbia ottenuto il maggior numero di voti tra i candidati diversi da quelli indicati al comma 2, qualora il genere diverso non risulti già rappresentato tra i settori obbligatori. Nel caso in cui i componenti del genere non rappresentato abbiano avuto lo stesso numero di voti o nessun voto, si procede ad una votazione tra i candidati con pari numero di voti o senza voti.
5. La Giunta nomina tra i suoi componenti il vice presidente vicario che, in caso di assenza o impedimento del presidente, ne assume temporaneamente le funzioni.

Articolo 17 – Competenze e funzioni

1. La Giunta è l'organo esecutivo della Camera di commercio ed esercita le proprie competenze nell'ambito degli indirizzi espressi dal Consiglio e in attuazione delle deliberazioni da questo assunte.
2. La Giunta:
 - a adotta i provvedimenti di indirizzo politico-amministrativo necessari per la realizzazione dei programmi;
 - b predispone, per l'approvazione del Consiglio, la Relazione previsionale e programmatica che aggiorna annualmente il programma pluriennale, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare nell'anno successivo;
 - c predispone, per l'approvazione del Consiglio, il preventivo economico e il suo aggiornamento;
 - d approva, su proposta del segretario generale, il budget direzionale per l'attribuzione delle risorse e il suo aggiornamento;
 - e predispone, per l'approvazione del Consiglio, il Bilancio d'esercizio;
 - f definisce, nell'ambito delle attività di programmazione dell'Ente, gli obiettivi ed i progetti per l'azione amministrativa, per la gestione e la misurazione della performance;
 - g delibera nei limiti fissati dall'articolo 2, commi 4 e 5, della legge n. 580/1993, e successive modificazioni, sulla partecipazione della Camera di commercio a consorzi, società,



- associazioni, fondazioni, gestioni di aziende e servizi speciali e sulle dimissioni societarie;
- h delibera l'istituzione, la trasformazione e l'eventuale soppressione delle Aziende Speciali; nomina i Consigli di Amministrazione e ne dispone l'eventuale scioglimento nel rispetto della normativa vigente; approva i relativi Statuti nell'ambito delle indicazioni programmatiche del Consiglio camerale;
 - i nomina e revoca, o designa, i rappresentanti camerali negli organismi esterni;
 - j al fine di assicurare sul territorio il mantenimento e lo sviluppo dei servizi, definisce i criteri generali per l'organizzazione delle attività e dei servizi, in particolare quelli promozionali, in tutte le sedi della Camera di commercio;
 - k approva, su proposta del segretario generale, la dotazione organica del personale dell'Ente, il piano triennale del fabbisogno del personale e determina le diverse aree dirigenziali;
 - l nomina l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), del quale regola composizione e funzionamento e, avvalendosi dello stesso, verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli obiettivi fissati dalle direttive generali;
 - m assegna al segretario generale gli obiettivi annuali valutandone la realizzazione su proposta dell'OIV;
 - n su proposta del segretario generale, conferisce, salvo che non sia diversamente stabilito dalla legge, gli incarichi dirigenziali e nomina il dirigente che assume le funzioni vicarie ed il Conservatore del Registro delle imprese;
 - o richiede pareri e consulenze nelle materie di competenza;
 - p su proposta del segretario generale, delibera l'avvio di procedure giudiziarie e la resistenza in giudizio, nominando i relativi legali, e approva le transazioni sulle cause pendenti ed eventuali controversie stragiudiziali;
 - q approva i Regolamenti che non siano di competenza del Consiglio ovvero del segretario generale.
3. La Giunta delibera, in casi di urgenza, sulle materie di competenza del Consiglio. In tali casi, la deliberazione è sottoposta al Consiglio per la ratifica nella prima riunione successiva.
 4. La Giunta adotta ogni altro atto per l'espletamento delle funzioni e delle attività previste dalla legge e dallo statuto che non rientri nelle competenze riservate dalla normativa vigente o dallo statuto al Consiglio, al presidente, al segretario generale o ai dirigenti.
 5. Nel periodo di prorogatio la Giunta può adottare esclusivamente atti di ordinaria amministrazione.

Articolo 18 – Cessazione e decadenza dei membri di Giunta

1. La perdita della carica di consigliere comporta automaticamente la cessazione dalla carica di membro di Giunta.
2. La cessazione o le dimissioni dalla carica, che devono essere formalizzate per iscritto al presidente della Camera di commercio, sono iscritte all'ordine del giorno del Consiglio nella prima riunione utile. Nella medesima seduta il Consiglio provvede alla sostituzione mediante votazione a scrutinio segreto ed elezione a maggioranza.
3. Qualora la metà più uno dei membri di Giunta sia dimissionario, i membri restanti si intendono decaduti ed il Consiglio provvede alla nuova elezione dell'intero collegio.
4. La Giunta decade in caso di scioglimento del Consiglio.

Articolo 19 – Funzionamento

1. La Giunta esercita collegialmente le funzioni attribuitele dalla legge e dallo statuto.
2. La convocazione delle riunioni e la predisposizione dell'ordine del giorno sono di competenza del presidente.
3. La Giunta può essere convocata in via straordinaria su richiesta di tre membri con indicazione degli argomenti che si intendono trattare.
4. Le riunioni sono valide con la partecipazione della maggioranza dei componenti. Non sono



ammesse deleghe.

5. La Giunta delibera con voto in forma palese. In caso di parità dei voti, prevale il voto del presidente.
6. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Possono tuttavia intervenire funzionari la cui presenza sia ritenuta necessaria per lo svolgimento della seduta. Partecipano di diritto in ragione del loro ufficio il Collegio dei revisori dei conti ed il segretario generale il quale esercita la funzione di segretario di Giunta. In caso di assenza o impedimento, il segretario generale è sostituito dal vice segretario generale vicario o dal membro di Giunta più giovane di età.
7. Il presidente ha la facoltà di invitare alle sedute della Giunta camerale, senza diritto di voto, personalità del mondo politico ed economico ed esperti dotati di comprovata professionalità.
8. Ogni altro aspetto non previsto dalla legge e dal presente statuto è disciplinato da apposito regolamento di funzionamento.

CAPO IV – IL PRESIDENTE

Articolo 20 – Competenze e funzioni

1. Il presidente rappresenta la Camera di commercio ad ogni effetto di legge e, in particolare, nei rapporti con le istituzioni pubbliche, le associazioni degli interessi e con gli organismi per il supporto e la promozione degli interessi generali delle imprese.
2. Il presidente è eletto dal Consiglio ai sensi delle vigenti disposizioni.
3. Il presidente, secondo quanto stabilito dalla legge, dura in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del Consiglio e può essere rieletto per non più di due volte.
4. Il presidente esercita altresì le seguenti funzioni:
 - convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, stabilendo l'ordine del giorno dei lavori;
 - in caso di necessità e urgenza, provvede agli atti di competenza della Giunta sottoponendoli alla ratifica della Giunta nella prima riunione utile;
 - formula proposte sulle attività dell'Ente ed emette pareri e proposte sulle materie rientranti nella propria sfera di competenza nei confronti dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione, degli Enti locali e di altri organismi;
 - richiede pareri e consulenze nelle materie rientranti nella propria sfera di competenza;
 - esercita le altre funzioni demandategli dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.
5. Le dimissioni del presidente sono presentate in forma scritta al Consiglio e contestualmente al presidente della Giunta regionale; esse sono irrevocabili, hanno effetto immediato, ma non comportano la decadenza da consigliere.

Articolo 21 – Vice presidente

1. La Giunta nomina un vice presidente vicario.
2. Nella prima votazione è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti della Giunta. Nel caso non si raggiunga tale maggioranza, si procederà ad una seconda votazione da tenersi nella seduta successiva, nella quale è nominato il candidato che ha riportato il maggior numero dei voti.
3. Il vice presidente vicario svolge le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del presidente. Non è ammessa la delega permanente di funzioni da parte del presidente o della Giunta.
Qualora la carica di presidente dovesse risultare vacante, il vice presidente vicario assume la reggenza, esercitandone tutte le funzioni previste dalle disposizioni normative vigenti, fino alla elezione del nuovo presidente, da attivare entro 90 giorni dalla data in cui la carica di presidente è risultata vacante.



Articolo 22 – Obbligo di astensione

1. Il presidente della Camera di commercio, i componenti della Giunta e del Consiglio devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni e dall'adottare gli atti nei casi di incompatibilità con l'oggetto in trattazione previsti dalla legge e, comunque, ogniqualvolta dichiarino di avere interessi personali anche indiretti con l'argomento oggetto di trattazione.

CAPO V – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Articolo 23 – Composizione, nomina, durata del mandato e sostituzioni

1. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato dal Consiglio camerale secondo le modalità sancite dalla normativa vigente ed è composto da tre (3) membri effettivi e da tre (3) membri supplenti designati, rispettivamente, dal Ministero dell'Economia e delle finanze, con funzioni di presidente, dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dal presidente della Giunta regionale.
2. La durata del mandato conferito al Collegio dei revisori dei conti è di quattro anni dalla data di adozione della deliberazione di nomina e i suoi membri possono essere designati per due sole volte consecutivamente.
3. Qualora una delle amministrazioni di cui al comma 1 non proceda, entro i termini di legge, alla designazione del membro effettivo, il revisore mancante sarà provvisoriamente sostituito da uno dei revisori supplenti designati dalle altre Amministrazioni rappresentate nel collegio.
4. In caso di decesso, rinuncia, decadenza di un revisore, il Consiglio provvede alla sua sostituzione secondo la procedura di cui al comma 1 del presente articolo. Nelle more della sostituzione, subentra il revisore supplente.
5. Il revisore nominato in sostituzione rimane in carica fino alla scadenza del collegio.
6. Al Collegio dei revisori dei conti si applicano i principi del codice civile relativi ai sindaci delle società per azioni, in quanto compatibili.

Articolo 24 – Competenze e funzioni

1. Le competenze e funzioni del Collegio dei revisori dei conti, così come le modalità d'esercizio delle stesse, sono disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge e, in quanto compatibili, dalle disposizioni del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.
2. Il Collegio dei revisori dei conti, in conformità allo statuto, alle disposizioni della legge n. 580/1993, e successive modificazioni, alle relative norme di attuazione, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Camera di commercio e attesta la corrispondenza del Bilancio d'esercizio alle risultanze delle scritture contabili, redigendo una relazione da allegare al progetto di Bilancio d'esercizio predisposto dalla Giunta.
3. Il Collegio dei revisori dei conti partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio e della Giunta.
4. I revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione, ne riferiscono immediatamente al Consiglio.

TITOLO III – ORDINAMENTO E STRUMENTI

CAPO I – IL SEGRETARIO GENERALE

Articolo 25 – Nomina, competenze e funzioni

1. Il segretario generale è nominato dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy, su designazione



- della Giunta, salvo quanto disposto dall'articolo 20, comma 7, della legge n. 580/1993, e successive modificazioni.
2. L'incarico di segretario generale della Camera di commercio viene conferito, previa apposita procedura comparativa, in base a quanto prescritto dalla normativa vigente, tra gli iscritti nell'elenco formato e tenuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy per una durata non superiore a quattro anni e confermato per ulteriori due anni per una sola volta in base alla valutazione della Giunta camerale, senza far ricorso a nuova procedura comparativa.
 3. Al segretario generale della Camera di commercio competono le funzioni di vertice dell'Amministrazione, corrispondenti a quelle di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 165/2011, e successive modificazioni. Il segretario generale coordina l'attività dell'Ente nel suo complesso, ha la responsabilità della segreteria del Consiglio e della Giunta e sovrintende al personale camerale.
 4. Il segretario generale, in particolare:
 - a cura l'attuazione dei piani, dei programmi e delle direttive generali definite dagli organi i governo;
 - b adotta gli atti di gestione amministrativa previsti dalle vigenti disposizioni;
 - c formula proposte ed esprime pareri agli organi della Camera di commercio;
 - d nell'ambito dei programmi stabiliti dal Consiglio e dalla Giunta, predispone il budget direzionale per l'approvazione della Giunta. Ne dispone, altresì, l'aggiornamento su proposta dei responsabili delle Aree organizzative. Informa la Giunta nel caso di variazioni particolarmente rilevanti. Assegna ai dirigenti gli obiettivi annuali, il relativo budget direzionale e verifica il raggiungimento dei risultati;
 - e propone alla Giunta la nomina del dirigente con funzioni vicarie. In caso di assenza o impedimento del vice segretario generale vicario, gli altri dirigenti, secondo l'ordine di anzianità nella qualifica, ne assumono temporaneamente l'incarico.
 - f adotta gli atti in ordine alla struttura organizzativa e svolge le attività di gestione del personale e dei rapporti sindacali e di lavoro;
 - g adotta il piano annuale di fabbisogno del personale e i relativi provvedimenti di assunzione
 - h richiede pareri e consulenze nelle materie di competenza;
 - i se delegato dal presidente, rappresenta la Camera di commercio in giudizio e conferisce la procura ai difensori. In ogni caso, segue l'andamento delle attività giudiziarie ed esprime le proposte alla Giunta per le decisioni di promuovere o resistere alle liti, nonché per le transazioni;
 - j cura i rapporti con gli uffici dell'Unione Europea e degli organismi internazionali nelle materie di competenza, secondo le specifiche direttive del Consiglio, della Giunta e del presidente;
 - k adotta regolamenti nelle materie rientranti nella propria sfera di competenza che non siano di competenza del Consiglio o della Giunta.
 5. Il segretario generale è competente per ogni altro atto inerente all'esercizio della funzione di gestione amministrativa ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa.

CAPO II – LA STRUTTURA

Articolo 26 – Dirigenti: competenze e funzioni

1. I dirigenti adottano, nell'ambito degli ordinamenti e dell'organizzazione generale stabiliti dalla Giunta e dal segretario generale, gli atti amministrativi relativi all'area o all'attività cui sono preposti. Dirigono, coordinano e controllano l'attività della struttura organizzativa che da essi dipende e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, provvedendo alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali conferite.
2. I dirigenti gestiscono il budget direzionale, adottando i relativi atti amministrativi ed esercitando i



poteri di acquisizione delle entrate e i poteri di spesa, nelle materie di competenza. Svolgono gli altri compiti ad essi delegati dal segretario generale.

3. Formulano proposte ed esprimono pareri al segretario generale in tema di organizzazione dei servizi e di predisposizione dei programmi di attività.

Articolo 27 – Assetto organizzativo

1. L'ordinamento generale delle Aree della Camera di commercio spetta alla Giunta, su proposta del segretario generale. Gli atti di organizzazione e gestione del personale sono di competenza del segretario generale e dei dirigenti, secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, efficacia di gestione e flessibilità della struttura.
2. La struttura organizzativa opera sulla base della individuazione delle esigenze del sistema delle imprese e del mercato, adeguando costantemente l'azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

Articolo 28 – Personale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale della Camera di commercio sono disciplinati dalle norme di legge e dai contratti collettivi ed individuali di lavoro relativi al personale del comparto di appartenenza nonché dalle disposizioni di legge in materia di contenimento della spesa pubblica.
2. La Camera di commercio, nell'ambito di tali norme, disciplina, con propri regolamenti, l'ordinamento del personale.
3. La Camera di commercio riconosce il valore della formazione e cura lo sviluppo delle competenze del personale al fine di favorirne la crescita professionale, assicurando adeguati livelli di responsabilità. Garantisce pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori.

Articolo 29 – Organismo indipendente di valutazione

1. La Giunta nomina l'Organismo indipendente di valutazione (OIV), del quale regola composizione e funzionamento. Esso è costituito da un organo monocratico ovvero collegiale composto da tre componenti dotati dei requisiti di competenza, esperienza e integrità previsti dalla legge e nominati nel rispetto dell'equilibrio di genere. Nello svolgimento delle sue funzioni si avvale di una struttura tecnica di supporto individuata all'interno dell'Ente.
2. L'OIV opera in posizione di autonomia, secondo le vigenti disposizioni, e riferisce al Consiglio, alla Giunta e al presidente.
3. Svolge un'azione di supporto sul piano metodologico e di monitoraggio del ciclo della performance e del sistema di valutazione, trasparenza ed integrità dell'Ente con l'obiettivo di verificare la correttezza dei processi di misurazione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione della performance organizzativa ed individuale. Promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità.

Articolo 30 – Aziende Speciali: costituzione, natura giuridica, finalità

1. La Camera di commercio, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge n. 580/1993, e successive modificazioni, e di criteri di equilibrio economico e finanziario, può costituire, dandone comunicazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in forma singola o associata, Aziende Speciali operanti secondo le norme del diritto privato. Le Aziende Speciali sono organismi strumentali, senza fini di lucro, dotati di soggettività tributaria. La Camera di commercio può attribuire ad esse il compito di realizzare le iniziative funzionali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e del proprio programma di attività, assegnando alle stesse le risorse finanziarie e strumentali necessarie.
2. Le Aziende Speciali sono dotate di autonomia gestionale nei limiti stabiliti dai propri statuti, ed



agiscono nel rispetto delle linee generali stabilite dalla Camera di commercio. La Giunta delibera l'istituzione, la trasformazione ovvero la relativa soppressione e gli statuti delle Aziende Speciali nell'ambito delle indicazioni programmatiche del Consiglio camerale.

3. Nel perseguimento dei propri scopi, le Aziende Speciali assicurano la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità e il buon andamento delle attività, nel rispetto dei principi attinenti il soddisfacimento del pubblico interesse.

Articolo 31 – Organi e funzionamento delle Aziende Speciali

1. Sono organi delle Aziende Speciali il presidente, il Consiglio d'Amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti.
2. presidente delle Aziende Speciali è il presidente della Camera di commercio o un suo delegato. In caso di delega, il delegato rappresenta l'Azienda Speciale nei giudizi attivi e passivi e rilascia la procura ai difensori. La decisione di promuovere o resistere nei giudizi, nonché la nomina dei difensori, sono regolati dallo statuto dell'Azienda Speciale; ove questo non provveda, si applicano gli articoli 17 e 25 del presente statuto. Il presidente della Camera di commercio individua, altresì, il vice presidente dell'Azienda Speciale che, in caso di assenza o impedimento del presidente, ne assume temporaneamente le funzioni.
3. I Consigli d'Amministrazione delle Aziende, nominati dalla Giunta, sono composti - nel numero previsto dai rispettivi Statuti - dal presidente della Camera di commercio o da un suo delegato, da un consigliere camerale e da un numero prevalente di componenti esterni, esperti nelle materie oggetto delle attività aziendali assicurando in ogni caso la presenza di entrambi i generi. I Consigli di Amministrazione delle Aziende durano in carica tre anni. Essi decadono contestualmente al termine del mandato del Consiglio camerale, rimanendo in carica sino alla nomina dei nuovi organi dell'Azienda. Nel periodo di proroga adottano solo gli atti di ordinaria amministrazione.
4. In caso di decadenza o revoca, per giustificato motivo, di uno o più componenti del Consiglio d'Amministrazione la Giunta provvede, con medesimo provvedimento, alla sostituzione degli stessi. La Giunta può altresì disporre, laddove ne ricorrano le condizioni, lo scioglimento dei Consigli di Amministrazione delle Aziende Speciali.
5. Laddove disponga lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione ovvero la soppressione di un'Azienda Speciale, ai sensi del precedente articolo 17 comma 1, lettera i), la Giunta della Camera di commercio provvede alla nomina rispettivamente del nuovo Consiglio di Amministrazione ovvero dei liquidatori.
6. Le Aziende Speciali ispirano la loro gestione ai principi della distinzione dei compiti di gestione politica da quelli di gestione amministrativa assicurata dal direttore e dai dirigenti.
7. Il Preventivo economico, il relativo aggiornamento ed il Bilancio di esercizio sono deliberati dai Consigli di Amministrazione delle Aziende Speciali e approvati dal Consiglio camerale, quali allegati al preventivo economico e al Bilancio d'esercizio della Camera di commercio.
8. La carica di direttore dell'Azienda Speciale può essere conferita al segretario generale della Camera di commercio, in rapporto all'esigenza di assicurare il massimo coordinamento tra l'attività dell'Azienda e quella del sistema camerale, o a persona di specifica e comprovata professionalità assunta con contratto di diritto privato nell'ambito dei contratti collettivi nazionali dei dirigenti del settore commercio.

Articolo 32 – Funzioni di indirizzo e vigilanza sulle Aziende Speciali

1. Il presidente, la Giunta ed il segretario generale della Camera di commercio, al fine di mantenere una continua relazione istituzionale e strategica tra la Camera e le sue Aziende Speciali, esercitano nei rispettivi ambiti di competenza, attività di indirizzo e di coordinamento nei confronti degli organi e della direzione delle Aziende stesse, compresa la facoltà di articolare gli assetti organizzativi più opportuni per l'efficienza e l'economicità dei servizi ai quali le Aziende Speciali



sono preposte.

2. Gli organi della Camera di commercio esercitano la vigilanza sulla gestione delle Aziende Speciali accertando, in particolare, l'osservanza degli indirizzi generali ed il perseguimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio camerale anche attraverso i propri componenti nominati nei Consigli di Amministrazione delle Aziende stesse. I Presidenti delle Aziende Speciali riferiscono periodicamente alla Giunta sull'andamento della gestione.

Articolo 33 – Collegio dei revisori delle Aziende Speciali

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il presidente del Collegio e un membro supplente sono nominati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, un membro effettivo è nominato dal Ministero dell'Economia e delle finanze e un membro effettivo e uno supplente sono nominati dalla Regione.
2. Ai componenti del Collegio dei revisori competono i diritti e gli obblighi previsti dalle disposizioni di legge in materia.
3. I principi di cui all'articolo 23, commi 3 e 6, si applicano anche al Collegio dei revisori delle Aziende Speciali.

Articolo 34 – Mezzi finanziari delle Aziende Speciali

1. Le entrate delle Aziende Speciali sono costituite da:
 - a proventi derivanti dalla prestazione di servizi;
 - b contributi annuali stanziati dalla Camera di commercio, nell'ambito del preventivo economico, in relazione alla missione istituzionale dell'Azienda;
 - c contributi di altri Enti pubblici e privati nonché dell'Unione Europea;
 - d altre eventuali entrate.

CAPO III ORDINAMENTO - FINANZIARIO E PATRIMONIALE

Articolo 35 – Ordinamento della gestione patrimoniale e finanziaria della Camera di commercio

1. La gestione economica, patrimoniale e finanziaria della Camera di commercio è informata ai principi generali della contabilità economica e patrimoniale e risponde ai requisiti della veridicità, della trasparenza, della chiarezza e della precisione. La gestione economica, patrimoniale e finanziaria è disciplinata da apposito regolamento, come da normativa vigente.

Articolo 36 – Documenti contabili

1. Il preventivo economico ed il bilancio d'esercizio, comprensivi dello stato patrimoniale e del conto economico, sono approvati dal Consiglio, su proposta della Giunta, entro i termini di legge.
2. La Camera di commercio, con deliberazione del Consiglio, determina gli indirizzi generali e adotta il Programma pluriennale.

CAPO IV - STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE STRATEGICA

Articolo 37 – Partecipazioni

1. Per il raggiungimento dei propri scopi, la Camera di commercio promuove, realizza e gestisce strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti e fondazioni, a consorzi e, nel rispetto



delle previsioni del decreto legislativo n. 175/2016, e successive modificazioni, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, a società dandone comunicazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

2. La Camera di commercio, in relazione all'importanza strategica dell'iniziativa, si assicura forme di controllo anche attraverso la diretta partecipazione agli organi di amministrazione e di controllo. I rappresentanti nominati o designati dalla Camera di commercio presso enti, società o altri organismi tengono informata la Giunta, inviando periodicamente relazioni sull'andamento.

Articolo 38 – Ascolto e partecipazione degli Stakeholder

1. Il Consiglio può istituire Commissioni con funzioni di monitoraggio e di proposta su temi di interesse economico della circoscrizione territoriale di competenza. Tali Commissioni possono prevedere la partecipazione, oltre che dei componenti del Consiglio, di altre istituzioni interessate, rappresentanze delle organizzazioni degli interessi economici locali imprenditoriali, professionali, dei lavoratori e dei consumatori, nonché di esperti.

TITOLO IV – NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 39 – Numero componenti primo Consiglio

1. In sede di prima applicazione del decreto legislativo n. 219/2016, il Consiglio della Camera di commercio in carica è composto, fino al primo rinnovo, da trenta (30) consiglieri. Del Consiglio fanno altresì parte tre (3) componenti di cui due (2) in rappresentanza rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e uno (1) in rappresentanza dei liberi professionisti designato dai Presidenti degli ordini professionali presso la Camera di commercio.

Articolo 40 – Norme di rinvio ed entrata in vigore

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le vigenti disposizioni di legge e, in particolare, la normativa speciale sull'ordinamento delle Camere di commercio, contenuta nella legge n. 580/1993, e successive modificazioni, e nei relativi regolamenti di attuazione.
2. Fino all'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, continuano ad applicarsi le norme regolamentari già vigenti presso la Camera di commercio di Ravenna, dove insiste la sede legale.
3. Lo Statuto e i Regolamenti sono pubblicati in modo permanente sul sito istituzionale della Camera di commercio. Copia dello Statuto e delle sue modificazioni è trasmessa al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
4. Lo Statuto e le sue modificazioni entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nell'albo camerale *online*. In sede di prima applicazione, al fine di disciplinare l'elezione e il funzionamento della Giunta, gli articoli da 16 a 19 sono immediatamente esecutivi.



CAMERA DI COMMERCIO
FERRARA RAVENNA

Allegato A) - LOGO



CAMERA DI COMMERCIO
FERRARA RAVENNA



Allegato B)

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI FERRARA RAVENNA

1. Il Consiglio della Camera di Commercio di Ravenna si compone complessivamente di **trentatrè** componenti, dei quali:

n. 30 in rappresentanza dei settori economici provinciali secondo la ripartizione che segue:

SETTORI ECONOMICI	CONSIGLIERI
Agricoltura	4
Artigianato	5
Industria	5
Commercio	5
Cooperazione	2
Turismo	2
Trasporti e spedizioni	1
Credito e assicuraz.	1
Servizi alle imprese	5
Altri settori	0
TOTALE	30

n. 1 consigliere in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;

n. 1 consigliere in rappresentanza delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori;

n. 1 consigliere in rappresentanza dei liberi professionisti designato dai presidenti degli ordini professionali.

Le organizzazioni imprenditoriali, o loro raggruppamenti, ai quali spetta di designare complessivamente più di due rappresentanti, ai sensi dell'articolo 8 comma 2 del presente Statuto, individuano almeno un terzo di rappresentanti di genere diverso da quello degli altri.

2. Nella composizione del Consiglio è assicurata la rappresentanza autonoma delle società in forma cooperativa.
